

Corte di Appello di Catanzaro

Sezione seconda civile



Repubblica italiana

In nome del popolo italiano



Procedimento n. 1905/2021 R.G.A.C.

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:

dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente);  
dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere);  
dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);

ha pronunciato la presente


**Sentenza**

Nella causa civile n. 1905/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto impugnazione di lodo arbitrale e vertente tra:

*Parte\_1* partita I.v.a. *P.IVA\_1*, in persona del curatore avv. Paolo Florio, codice fiscale *C.F.\_1*, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Manlio Speciale del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, sito in Cosenza, alla via Padre Giglio n. 3, con recapito di telefax n. 0984.408140 e indirizzo di posta elettronica certificata *Email\_1*

Attrice

e



*Controparte\_1* (C.F. e P.I. *P.IVA\_2* ), con sede in Panettieri (CS), alla via Risorgimento n. 35, in persona del Sindaco, rappresentante legale *pro tempore*, *CP\_2* [...] ( *C.F.\_2* ), rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di G.C. n. 9/2022 nonché in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta , dall'avv. Giorgio Conforti del foro di Cosenza, presso il cui studio professionale, sito in Cosenza, alla via Cesare Gabriele n. 15, elegge domicilio, con numero di telefax 0984 392842 indirizzo di posta elettronica certificata *Email\_2*

### Convenuto

### **Conclusioni delle parti:**

il procuratore della Curatela del fallimento della *Pa*. *Parte\_3* chiede: *“Voglia l’On.le Collegio arbitrale, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa sia in fatto che in diritto, In via preliminare dichiarare l’improcedibilità, l’improponibilità, l’inammissibilità delle azioni e delle domande proposte dal *Controparte\_1* con ogni effetto conseguente. I accertare e dichiarare che non sussiste alcun credito del *Parte\_4* avverso la *Parte\_1* derivante dal contratto di Locazione del 15 novembre 2007 recante rep. n. 118 e comunque rigettare le domande del *Controparte\_1* II accertare e dichiarare che la società *Pt\_1* ha apportato le migliori all’unità immobiliare per cui è causa e che attualmente insistono nel ridotto immobile e che vengono utilizzate da altro operatore economico “IGreco Ospedali Riuniti srl e per l’effetto condannare il *CP\_1* [...] al pagamento della somma che verrà accertata provata o ritenuta di giustizia a titolo di canone di uso e/o di indennizzo e/o a titolo di risarcimento del danno, somma da maggiorarsi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sin da quando risulterà dovuta e fino al soddisfo; III accertare e dichiarare per le causali di cui alla narrativa che sussiste il diritto della società *Parte\_1* al riconoscimento delle migliorie e quindi si chiede la condanna del *Controparte\_1* al pagamento a favore della società *Pt\_1* delle somme che verranno riconosciute a tale titolo, somma da maggiorarsi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sin da quando risulterà dovuta e fino al soddisfo; IV accertare il diritto della *Pt\_1* alla restituzione dei beni e delle attrezzature di sua proprietà siti all’interno della unità immobiliare e quindi condannare*



il *Controparte\_1* alla loro restituzione a favore della *Pt\_1* V condannare infine, il *Controparte\_1* al pagamento delle competenze e spese di lite e delle competenze e spese di funzionamento di esso Collegio Arbitrale e dei compensi dei Sigg. Arbitri oltre al rimborso forfetario ex art. 14 T.F., CAP ed IVA, CAP ed IVA, come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. Ha formulato istanze istruttorie (v. conclusioni del ricorso in riassunzione e note di trattazione scritta);

il procuratore del *Controparte\_1* chiede: “nel merito, il rigetto dell’appello formulato da *Parte\_1* poiché infondato in fatto ed in diritto; - conseguentemente, l’integrale conferma del lodo arbitrale emesso tra le parti in data 23 novembre 2020. Con vittoria in ordine a spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore”.

### Svolgimento del processo

#### 1. Il giudizio arbitrale ed il lodo

Il *Controparte\_1* - sul presupposto che, con contratto del 15.12.2007, aveva concesso in locazione alla associazione temporanea di imprese costituita da *Part Pt\_3* *Controparte\_3* e *Controparte\_4* l’immobile denominato “San Carlo Borromeo” (adibito a residenza sanitaria assistenziale) e che per la risoluzione delle controversie concernenti il suddetto rapporto contrattuale era previsto un apposito giudizio arbitrale - con atto notificato alla società *Part Parte\_3* il 12.8.2019, ha nominato un proprio arbitro, chiedendo la costituzione del collegio arbitrale.

In particolare, il *Controparte\_1* ha lamentato, in sintesi, che la *Pa . Parte\_3* subentrata all’associazione temporanea di imprese nella titolarità del rapporto contrattuale, avesse continuato ad occupare l’immobile, anche dopo che era trascorso l’ultimo periodo di proroga concesso dal Comune medesimo (scaduto il 14.2.219). Ha chiesto, pertanto, di accertare il suo credito nei confronti della Se. *Parte\_3* (per tasse e canoni idrici e di locazione non pagati) e, quindi, di condannarla a pagare in sui favore la somma di euro 13.431,45, oltre interessi fino al saldo effettivo.

Con atto del 4.9.2019, la SE. *Parte\_3* ha contestato il fondamento delle pretese del *Controparte\_1* ed ha nominato il proprio arbitro.




Nel costituirsi nel giudizio arbitrale, la Se. *Parte\_3* in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità, l'improponibilità e l'inammissibilità delle domande proposte dal *Controparte\_1* ai sensi degli artt. 168, 169 *bis* e 186 *ter* della legge fallimentare, in ragione della pendenza della procedura di concordato preventivo e, quanto al merito, ha chiesto di accertare che nessun credito vantava il *Controparte\_1* nei suoi confronti e - dichiarato, comunque, che la società aveva apportato delle migliorie all'immobile in questione - di condannare il *Controparte\_1* al pagamento della somma dovuta a tale titolo ovvero al risarcimento del danno oppure ai sensi dell'art. 2041 c.c. nonché alla restituzione dei beni e delle attrezzature di sua proprietà, rimasti all'interno dell'immobile medesimo.

Quindi, i due arbitri designati dalle parti hanno nominato il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale.

All'esito del giudizio, il collegio ha emanato il lodo arbitrale, comunicato il 23.11.2020, con cui, decidendo a maggioranza, così ha statuito: 1) in parziale accoglimento delle domande del *Controparte\_1* a) ha condannato la Società *Parte\_1* a pagare al Comune la somma complessiva di € 10.528,86, per canoni di locazione non corrisposti, relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019, gennaio 2020 e dal 1° al 13 febbraio 2020; b) ha dichiarato inammissibili le domande di condanna della *Parte\_1* al pagamento delle rate non corrisposte della TARI per gli anni 2018 e 2019 ed al pagamento delle rate non corrisposte del servizio idrico per gli anni 2017 e 2018; 2) ha rigettato le domande riconvenzionali proposte dalla *Parte\_1* 3) ha condannato la *Parte\_1* al pagamento in favore del *Controparte\_1* delle spese legali del procedimento e, infine, 4) ha regolato i compensi spettanti agli arbitri, ponendo la relativa spesa a carico della suddetta società.

In particolare, il collegio arbitrale, dopo avere rilevato che si trattava di arbitrato rituale, ha rigettato l'eccezione, sollevata dalla *Parte\_1* di inammissibilità della domanda di arbitrato per la pendenza della procedura di concordato preventivo che la riguardava, in quanto gli artt. 168, 169 *bis* e 186 *ter* della legge fallimentare non erano di impedimento all'arbitrato, dato che l'art. 168 citato inibiva, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventava definitivo, l'esercizio di azioni esecutive e cautelari, ossia azioni diverse da quella esperita dal *Controparte\_1* volta, invece, all'accertamento di un credito e alla conseguente condanna al pagamento della somma dovuta; mentre gli



articoli 169 *bis* e 186 *bis* concernevano rapporti pendenti e tale non poteva considerarsi il rapporto locativo oggetto della domanda di arbitrato, cessato il 14.2.2019, per come, del resto, la società stessa aveva implicitamente riconosciuto sia nel verbale di restituzione del 12.6.2019 che nella domanda di concordato preventivo presentata al Tribunale di Cosenza.

Ha precisato, poi, il collegio arbitrale, richiamando apposita giurisprudenza, che, nella procedura di arbitrato, cui partecipava soltanto la *Parte\_1* e non il Commissario giudiziale della procedura concordataria, il contraddittorio era regolarmente costituito, giacché, in caso di domanda di arbitrato avente ad oggetto l'accertamento delle pretese creditorie, non sussisteva la legittimazione passiva del Commissario giudiziale.

Esaminando il merito, il collegio arbitrale, quanto alle domande del *Controparte\_1* di accertamento del suo credito e di condanna della società *Part Parte\_3* al pagamento delle somme dovute, le ha ritenute fondate solo in parte, rilevando che l'importo del canone di locazione previsto nel contratto era stato ridotto a seguito di appositi patti, da € 51.600,00 ad € 36.800,00 annui, cosicché il credito vantato dal *Controparte\_1* doveva essere determinato nella misura di €. 10.528,86 (€. 3.066,66 mensili X 3 mesi e 13 giorni), calcolandolo dal 1°.11.2018 al 13.2.2019, ultimo giorno di detenzione, essendo la restituzione dell'immobile intervenuta il 14.2.2019.

Il collegio arbitrale ha rigettato, invece, la domanda riconvenzionale della *Part Parte\_3* volta al riconoscimento delle migliorie apportate all'immobile ed alla condanna del *CP\_1* al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, per ingiustificato arricchimento *ex art. 2041 c.c.* ed alla restituzione dei beni e attrezzature di sua proprietà, ritenendola, anche sulla base di quanto previsto nel contratto, in parte, non provata e, in parte (con riguardo, alla richiesta di risarcimento del danno), indeterminata o (con riferimento alla domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento) inammissibile, in presenza di azioni tipiche esperibili (cfr. il lodo arbitrale impugnato).

## 2. Il presente giudizio di impugnazione del lodo arbitrale

Con atto di citazione notificato al *Controparte\_1* il 23.11.2021, la *Pa Parte\_3* ha impugnato il lodo arbitrale, proponendo avverso lo stesso "formale gravame di appello" e concludendo come sopra trascritto.



In primo luogo, la società ha eccepito l'erroneità della statuizione del lodo arbitrale, laddove non aveva ritenuto che la domanda spiegata dal *Controparte\_1* dovesse essere dichiarata improcedibile, in considerazione della pendenza di un'istanza della *Pa*. *Parte\_3* di concordato preventivo e tenuto conto del disposto dell'art. 168 della legge fallimentare, a norma del quale, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; disposizione, secondo la società, da considerarsi strettamente collegata a quelle di cui agli artt. 169 *bis* e 186 *bis* della legge fallimentare, riguardante i rapporti pendenti nella fase concordataria.

Ha impugnato la decisione degli arbitri, inoltre, anche per le statuizioni di merito, sostenendo, da un lato, l'inesistenza del credito vantato dal *Controparte\_1* in quanto non era dimostrata la sussistenza dell'obbligo di pagamento della somma richiesta e, soprattutto, era erronea la quantificazione della pretesa.

Ha eccepito l'illegittimità della pronuncia arbitrale, anche nella parte in cui erano state rigettate le domande riconvenzionali della *Part* *Parte\_3* non avendo il collegio arbitrale tenuto in debito conto che nell'immobile del Comune *Co* *CP\_1* si trovavano le attrezzature della società.

Si è costituito nel presente giudizio il *Controparte\_1* contestando, in sintesi, il fondamento dell'impugnazione e affermando la correttezza del lodo arbitrale. Ha concluso come sopra riportato.

Dichiarata interrotta la causa con ordinanza del 22.6.2022, a seguito della comunicazione dell'intervenuto fallimento della *Part* *Parte\_3* è stata riassunta con apposito ricorso della Curatela del fallimento, presentato il 7.10.2022, con cui sono state riproposte le argomentazioni e le conclusioni dell'atto di gravame.

Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito nel giudizio riassunto il [...] *CP\_1* ribadendo le sue difese e le conclusioni già rassegnate.

Quindi, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 12.6.2024, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi degli art. 127 e 127 *ter* c.p.c., facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.

### **Motivi della decisione**



L'impugnazione del lodo arbitrale è inammissibile, giacché essa è costituita da una sorta di atto di appello avverso le decisioni contenute nel lodo, senza allegazione di nullità dello stesso, né indicazione specifica di quali vizi, tra quelli elencati nell'art. 829 c.p.c., vengono rilevati e senza dare rilievo alla distinzione tra domanda di tipo rescindente e di tipo rescissorio e, anzi, omettendo completamente la prima, ossia la domanda volta a far dichiarare la nullità del lodo arbitrale.

Deve osservarsi, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e al suo annullamento, e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.

Peraltro, la prima fase costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati vizi di procedura o per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829 c.p.c., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla disposizione menzionata norma (cfr. Cass., sez. VI-I, n. 9387/2018; sez. I, n. 27321/2020; n. 23675/2013).

Nel caso in esame, invece, il lodo arbitrale viene impugnato, non già per specifici motivi di nullità, ma, esclusivamente, di merito (“per la sua intrinseca ed estrinseca infondatezza”: v. pag. 2 dell'atto di impugnazione; in quanto si è ritenuto che “tale pronuncia è palesemente erronea ed infondata”, pag. 6) e, del resto, tramite un atto definito, coerentemente con i motivi di censura formulati, “formale gravame di appello avverso il lodo arbitrale” (v. pag. 6; definizione, quella di “atto di appello”, ripetuta, più volte, nella relazione di notificazione telematica dell'impugnazione del 23.11.2021), senza nessuna allegazione di motivi di nullità né richieste di tipo rescindente, ma con conclusioni soltanto di merito (di accoglimento delle eccezioni e domande formulate nel giudizio arbitrale).

Tale vizio di inammissibilità del gravame appare particolarmente evidente in relazione al secondo ed al terzo motivo di impugnazione, in cui la società attrice e, poi, dopo la


riassunzione del giudizio, la Curatela del fallimento censurano, nel merito, la decisione degli arbitri di parziale accoglimento delle domande del *Controparte\_1* ed il rigetto della loro domanda riconvenzionale.

Ma il vizio è comune, anche, al primo motivo di impugnazione, concernente il mancato accoglimento della eccezione di improponibilità o inammissibilità della domanda di arbitrato a causa della pendenza di una procedura di concordato preventivo. In effetti, se è vero che, in astratto, tale eccezione avrebbe potuto fondare, in ipotesi, anche, un motivo di nullità del lodo arbitrale - segnatamente, ai sensi dell'art. 829, comma 1°, n. 4, c.p.c. che prevede che il lodo è nullo "*se (...) ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato... o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso*"; è vero anche che la società *Se. Parte\_3* e poi la curatela del fallimento si sono limitate a riproporre l'eccezione, senza dedurne un motivo di nullità del lodo, ma, piuttosto, sostenendone l'infondatezza, tanto che nessuna domanda volta a dichiarare la nullità del lodo per tale ragione è stata formulata né nella parte espositiva dell'atto di impugnazione né nelle conclusioni.

Ad ogni modo e per completezza, è appena il caso di osservare che, se anche, in astratta ipotesi, si volesse trascurare gli argomenti sopra evidenziati ed intendere il "formale gravame di appello avverso il lodo arbitrale" come implicita domanda di nullità *ex art. 829, comma 1°, n. 4 c.p.c.*, il motivo sarebbe infondato, perché, contrariamente all'assunto dell'attrice, l'art. 168, comma 1°, del r.d. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare) - nel disporre che "*Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore*" - non precludeva la domanda di arbitrato del *Controparte\_1* che era volta ad ottenere il pagamento di canoni di locazione rimasti insoluti e non di certo a promuovere alcuna azione esecutiva o cautelare.

Del tutto irrilevanti sono, poi, le ulteriori disposizioni della legge fallimentare invocate dalla attrice a fondamento della inammissibilità della domanda di arbitrato, ossia l'art. 169 *bis* e l'art. 186 *bis* concernenti ipotesi, rispettivamente, di risoluzione o di perdurante efficacia dei contratti in corso di esecuzione al momento della presentazione del ricorso per concordato preventivo.

Ogni altra questione rimane assorbita.



Il rilievo di ufficio della questione decisiva e la natura processuale della stessa inducono a ritenere i presupposti per compensare per intero le spese del presente giudizio.

Tenuto conto, peraltro, del rigetto dell'impugnazione, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo delle parte attrice di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione (circa la natura di impugnazione del procedimento in questione, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002, v. il provvedimento del 9.12.2019 del Dipartimento per gli affari della giustizia, Direzione generale della giustizia civile).

Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo arbitrale del 19.11.2020, comunicato il 23.11.2020, proposta da <sup>Pa</sup> Parte\_3 e proseguita dalla Curatela del fallimento di <sup>Pa</sup> Parte\_3 disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:

- dichiara inammissibile l'impugnazione;
- compensa per intero le spese del giudizio tra le parti;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, l'obbligo della parte attrice di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso da remoto il 27.12.2024

Il Consigliere estensore  
dott. Antonio Rizzuti

Il Presidente  
dott.ssa Carmela Ruberto